



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
PROVINCIA DI SASSARI

Regolamento per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Approvato con Deliberazione G.C. n. 119 del 21.12.2017

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'ente per le attività relative ai contratti di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e lavori, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici, che in proseguo assume la denominazione di decreto.
2. La ripartizione delle risorse finanziarie è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne dell'ente e all'incremento della produttività del personale impegnato nelle attività indicate al comma 1. L'attribuzione delle risorse è effettuata in relazione al valore e alla complessità del progetto, al rispetto dei tempi e dei costi previsti e in conformità alle norme contenute nel decreto.
3. Le risorse finanziarie del fondo costituiscono parte variabile delle risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera k), del CCNL del 1° aprile 1999.
4. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano, altresì, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, spettanti al personale dell'ente per le attività professionali svolte per la realizzazione di lavori pubblici, eseguite sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario, nonché il personale della centrale unica di committenza.
2. Dalla ripartizione delle risorse finanziarie sono escluse le attività improntate a grande semplicità e ordinarietà che, in relazione alla loro natura, non necessitano l'elaborazione di documenti tecnico-analitici necessari per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture. Sono inoltre esclusi i progetti affidati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto.
3. Dalla ripartizione delle risorse finanziarie al personale dell'ente sono altresì escluse le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara svolte dalla centrale unica di committenza.

4. Per gli appalti di servizi e forniture, la ripartizione delle risorse finanziarie è ammessa esclusivamente per le tipologie di contratti, individuate dalla linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione, per le quali il responsabile unico del procedimento non può coincidere con il direttore di esecuzione del contratto. In particolare, sono esclusi dalla ripartizione delle risorse finanziarie i contratti che non possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

5. Ai fini dell'individuazione della tipologia di contratto fra quelle ammissibili alla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 4, l'accertamento è effettuato dal responsabile della struttura organizzativa di livello apicale o il segretario comunale, o il vicesegretario in caso di sua assenza, il quale comunque non deve essere destinatario della ripartizione delle risorse.

Art. 3

Conferimento degli incarichi e individuazione del personale

1. Per ogni singolo intervento è individuato il responsabile unico del procedimento mediante i programmi di cui all'articolo 21 decreto. Il responsabile unico del procedimento è nominato con atto formale dei seguenti soggetti:

- a) segretario comunale, o vicesegretario in caso di sua assenza, per il responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale, previa relazione tecnica dalla quale si evinca che la peculiarità del contratto richieda il suo governo da parte del responsabile della struttura;
- b) responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale per il personale dipendente assegnato alla struttura.

2. Il responsabile unico del procedimento, se dotato di posizione organizzativa, con atto amministrativo individua le figure tecniche e amministrative necessarie, stabilisce termini e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate, la ripartizione del fondo e definisce eventuali servizi e attività da acquisire all'esterno, provvedendo ad assumere l'impegno di spesa a valere sugli stanziamenti del bilancio comunale, a copertura dell'intero ammontare del fondo. L'atto deve riportare l'importo posto a base di gara, sulla base del quale è determinato l'importo del fondo. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento non sia titolare di posizione organizzativa, lo stesso propone al responsabile della struttura la determinazione sottoscrivendola a margine.

3. L'incarico può essere modificato o revocato in ogni momento con provvedimento motivato, con il quale, in correlazione all'attività eseguita e alla causa della modifica o della

revoca, è stabilita l'attribuzione delle risorse a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia effettivamente svolto sino a quel momento.

4. Il responsabile unico del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. Il responsabile unico del procedimento svolge l'attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo inferiore a un milione di euro.

5. Il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, secondo le modalità stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione nei limiti e con le modalità stabilite dal decreto.

6. Il direttore dell'esecuzione è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto, affinché l'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, secondo le modalità stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione.

7. I soggetti incaricati per il collaudo tecnico amministrativo o per la verifica di conformità certificano che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento, secondo le modalità stabilite nel decreto e nelle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 4

Costituzione e determinazione del fondo

1. Il fondo per le funzioni tecniche è costituito da una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara, al netto di IVA, invariabile rispetto a ribassi d'asta o a modifiche e varianti del contratto di appalto, facente carico sugli stanziamenti previsti per i singoli appalti o concessioni nel bilancio dell'ente. In particolare, il fondo è costituito:

- a) per progetti di importo di gara non superiore a 500.000 euro per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto per le forniture e i servizi, compresi i servizi sociali, in ragione del 2 per cento;
- b) per progetti di importo di gara superiore a 500.000 per i lavori o alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto per le forniture e i servizi e non superiore a 1 milione di euro in ragione del 1,5 per cento;
- c) per progetti di importo di gara superiore a 1 milione di euro e non superiore a euro 5 milioni di euro in ragione del 1 per cento;
- d) per progetti di importo di gara superiore a 5 milioni di euro in ragione dello 0,5 per cento.

2. La riduzione percentuale operata sul fondo secondo i valori indicati al comma 1 si applica alla parte risultante dalla differenza tra il massimo delle cifre stabilite.

3. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2, la somma effettivamente destinata al fondo è determinata, per progetti di lavori pubblici, in misura percentuale in relazione al grado di complessità stabilito nelle tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione di cui all'articolo 24 del decreto, riferito alla categoria d'opera e alla destinazione funzionale prevalente e nella misura massima attribuibile pari a uno.

4. Per progetti di servizi e forniture la somma effettivamente destinata al fondo, determinata ai sensi dei commi 1 e 2, è ulteriormente ridotta nella misura del sessanta per cento.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso di progetti complessi, quando ricorre almeno uno dei seguenti casi:

- a) opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, come individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, aventi un valore riferito alla categoria non prevalente superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori;
- b) necessità di accertamenti e indagini che presuppongano obbligatoriamente la redazione di studi preliminari specialistici, quali relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche, idrologiche, archeologiche, sismiche e sulle strutture, nonché la realizzazione di prove di laboratorio e indagini in situ.

6. Le somme occorrenti sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Capo II

Ripartizione del fondo per funzioni tecniche

Art. 5

Destinazione delle risorse

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito e determinato ai sensi dell'articolo 4 è ripartito, per ciascun servizio, fornitura o lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti indicati all'articolo 3. L'importo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, ivi comprese le somme necessarie a fronteggiare il pagamento del IRAP.

2. Gli importi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, riferito allo stipendio tabellare spettante al dipendente nell'anno di liquidazione dell'incentivo, comprensivo di eventuali indennità di posizione o per specifiche responsabilità, con esclusione di ulteriori voci accessorie. Il controllo del rispetto del limite del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato, in sede di erogazione, dal competente ufficio personale dell'ente. Eventuali differimenti nell'adozione degli atti di liquidazione, per effetto dei quali è eluso tale divieto, determinano responsabilità erariale e dirigenziale in capo al

responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale che ha disposto l'erogazione delle somme non dovute.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché alla attivazione di tirocini formativi e di orientamento e al finanziamento di master, corsi di perfezionamento e dottorati di ricerca in materia di contratti pubblici. A tal fine le risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999.

Art. 6

Criteri di ripartizione

1. Le risorse finanziarie del fondo destinate al personale dipendente sono ripartite secondo i seguenti criteri:

- a) 35 per cento al personale al quale è affidato il ruolo di responsabile unico del procedimento;
- b) 10 per cento al personale al quale è affidata l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- c) 5 per cento al personale al quale è affidata l'attività di verifica preventiva dei progetti;
- d) 30 per cento al personale al quale è affidata l'attività di direzione dei lavori o di direzione della esecuzione del contratto;
- e) 10 per cento al personale al quale è affidata l'attività di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità;
- f) 10 per cento al personale della centrale unica di committenza per le attività assegnate. Nell'ipotesi in cui l'ufficio curi le fasi dell'appalto e aggiudicazione, il 10% è assegnato al personale di cui alla lett. b)

Art. 7

Corresponsione delle risorse

1. La corresponsione delle risorse è disposta dal responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale preposto alla struttura relativa all'acquisizione dei servizi, delle forniture o dei lavori, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento, con la quale sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, redatte secondo il modello rappresentato all'allegato 1.

2. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento coincida con il responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale, la corresponsione delle risorse è disposta dal segretario comunale o dal vicesegretario comunale in caso di sua assenza.
3. Il responsabile della struttura organizzativa di livello apicale o il segretario comunale, o il vicesegretario in caso di sua assenza, verifica, prima della liquidazione dei compensi in oggetto, il raggiungimento degli obiettivi fissati e dei vincoli dettati dal presente regolamento
4. Le risorse finanziarie del fondo sono corrisposte esclusivamente per i progetti approvati con le modalità previste dal decreto e successivamente all'avvio delle procedure di gara.
5. Le risorse da ripartire sono corrisposte al personale al quale è affidato il ruolo di responsabile unico del procedimento nella misura del 50 per cento entro trenta giorni dall'aggiudicazione e per il restante 50 per cento entro trenta giorni dal collaudo dell'opera o dalla verifica di conformità.
6. Le risorse da ripartire sono corrisposte al personale al quale è affidata l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando e l'attività di verifica preventiva dei progetti entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.
7. Le risorse da ripartire sono corrisposte al personale al quale è affidata l'attività di direzione dei lavori o di direzione della esecuzione del contratto e l'attività di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità entro trenta giorni dal collaudo dell'opera o dalla verifica di conformità.
8. I termini di cui ai commi precedenti coincidono con la prima data utile per l'erogazione degli stipendi ai dipendenti.
9. Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ente, ovvero prive della predetta asseverazione, incrementano la quota del fondo e rappresentano un'economia.

Art. 8

Penalità

1. In caso di incremento temporale rispetto al completamento previsto delle singole attività oggetto di incarico, alle risorse da corrispondere sono apportate le seguenti riduzioni:
 - a) 10 per cento per ritardi fino a 60 giorni;
 - b) 20 per cento per ritardi fino oltre i 60 giorni.
2. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 1, non sono computati nel termine di esecuzione del contratto i tempi conseguenti alle sospensioni previste all'articolo 107 del decreto, nonché alle proroghe concesse esclusivamente a seguito di varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto.
3. In caso di incremento dei costi del progetto previsti nel quadro economico, al netto del ribasso offerto in sede di gara, alle risorse da corrispondere è apportata una riduzione in misura proporzionale alla percentuale di incremento realizzato. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

4. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al comma 3, non sono computati i maggiori costi derivanti da varianti in corso d'opera determinate da circostanze impreviste e imprevedibili di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto, ovvero derivanti da modifiche, nella misura massima del cinque per cento dell'importo contrattuale, previste nei documenti di gara iniziali, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto.

5. La misura di tali riduzioni è fissata dal responsabile della struttura organizzativa di livello apicale o il segretario comunale, o il vicesegretario in caso di sua assenza, il quale comunque non deve essere destinatario della ripartizione delle risorse.

Art. 9

Correlazione delle somme corrisposte con il salario accessorio

1. Le somme corrisposte secondo le disposizioni del presente regolamento incidono sulla corresponsione delle indennità di risultato e di produttività, giusta previsione della contrattazione in sede decentrata.

2. Le indennità di risultato o di produttività sono ridotte nelle misure e per i casi di seguito previsti:

- a) 20 per cento per somme complessivamente corrisposte per retribuzione di posizione, indennità di risultato o indennità di produttività e per funzioni tecniche nell'anno precedente pari o superiori a 3.000 euro fino a 10.000 euro;
- b) 50 per cento per somme complessivamente corrisposte per retribuzione di posizione, indennità di risultato o indennità di produttività e per funzioni tecniche nell'anno precedente pari o superiore a 10.000 euro.

3. La corresponsione delle indennità di risultato e di produttività non può comunque essere inferiore al 10 per cento della retribuzione di posizione fissata dal CCNL del 31 marzo 1999.

Art. 10

Assicurazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia, i costi relativi alle polizze per la copertura assicurativa per l'attività di verifica preventiva della progettazione, di cui all'articolo 26 del decreto, sono ricomprese nelle risorse stanziare per la realizzazione dell'intervento e previste tra le spese tecniche del quadro economico di progetto.

Capo III

Disposizioni transitorie per la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006

Art. 11

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle attività professionali svolte dal personale dipendente dell'ente per le attività relative ai contratti di appalto e di concessioni aventi ad oggetto l'acquisizione di lavori, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 136, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
2. Il fondo per la progettazione e l'innovazione è disciplinato, oltre alle norme del presente capo, dagli articoli 3, 4, 8, 9 e 10.
3. Il fondo per la progettazione e l'innovazione è costituito, mediante gli stanziamenti previsti per la realizzazione delle singole opere pubbliche previsti nei bilanci dell'ente, in misura non superiore al due per cento dell'importo preventivato posto a base di gara, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente.
4. Agli effetti del presente capo si intendo per opere pubbliche il risultato di un insieme di lavori edilizi, attività di presidio e difesa ambientale e ingegneria naturalistica, che esplicano una funzione economica o tecnica, soggette alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 136.
5. Concorrono inoltre alla costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione gli interventi edilizi di restauro e ristrutturazione, con l'esclusione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi si applicano le norme del presente capo se i lavori assumono rilievo economico superiore al cinquanta per cento, in applicazione analogica a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 136, salvo che gli stessi non abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture oggetto principale del contratto.

Art. 12

Conferimento degli incarichi e individuazione del personale

1. Gli incarichi per l'individuazione del personale al quale affidare le attività sono conferiti con le modalità previste all'articolo 3.
2. I soggetti destinatari sono il responsabile unico del procedimento, il progettista, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore, nonché loro eventuali collaboratori.

Art. 13

Destinazione delle risorse e criteri di ripartizione

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito e determinato ai sensi dell'articolo 4 è ripartito, per ciascun lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti indicati all'articolo 12. L'importo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, ivi comprese le somme necessarie a fronteggiare il pagamento del IRAP.

2. Gli importi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, riferito allo stipendio tabellare spettante al dipendente nell'anno di liquidazione dell'incentivo, comprensivo di eventuali indennità di posizione o per specifiche responsabilità, con esclusione di ulteriori voci accessorie. Il controllo del rispetto del limite del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato in sede di erogazione dal competente ufficio personale dell'ente. Eventuali ritardi nell'adozione degli atti di liquidazione, per effetto dei quali è eluso tale divieto determinano responsabilità erariale e dirigenziale in capo al responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale che ha disposto l'erogazione delle somme non dovute.

3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A tal fine le risorse possono essere destinate all'incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del CCNL del 1° aprile 1999.

4. Le risorse finanziarie del fondo destinate al personale dipendente sono attribuite secondo i seguenti criteri di ripartizione:

- a) 35 per cento al personale al quale è affidato il ruolo di responsabile unico del procedimento;
- b) 30 per cento al personale al quale è affidata l'attività di predisposizione dei progetti e del piano di sicurezza e coordinamento;
- c) 20 per cento al personale al quale è affidata l'attività di direzione dei lavori;
- d) 10 per cento al personale al quale è affidata l'attività di collaudo tecnico amministrativo;
- e) 5 per cento al personale al quale è stata affidata l'attività di supporto e collaborazione ai soggetti indicati all'articolo 12.

5. La ripartizione delle risorse relativa al personale incaricato della redazione dei progetti è effettuata in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali:

- a) 20 per cento per il progetto preliminare;
- b) 40 per cento per il progetto definitivo;

c) 40 per cento per il progetto esecutivo.

Art. 14

Corresponsione delle risorse

1. La corresponsione delle risorse è disposta dal responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale preposto alla struttura relativa alla realizzazione dei lavori, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento, con la quale sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento, redatta secondo il modello rappresentato all'allegato 2.
2. Nel caso in cui il responsabile unico del procedimento coincida con il responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale, la corresponsione delle risorse è disposta dal segretario comunale o dal vicesegretario comunale in caso di sua assenza.
3. Le risorse finanziarie del fondo sono corrisposte esclusivamente per i progetti approvati con le modalità previste dalla normativa vigente in materia e successivamente all'avvio delle procedure di gara.
4. Le risorse da ripartire sono corrisposte al personale al quale è affidato il ruolo di responsabile unico del procedimento nella misura del 50 per cento entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva e per il restante 50 per cento entro trenta giorni dal collaudo dell'opera o dalla verifica di conformità.
5. Le risorse da ripartire sono corrisposte al personale al quale è affidata l'attività di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.
6. Le risorse da ripartire sono corrisposte al personale al quale è affidata l'attività di direzione dei lavori l'attività di collaudo tecnico amministrativo entro trenta giorni dal collaudo dell'opera o dalla verifica di conformità.
7. I termini di cui ai commi precedenti coincidono con la prima data utile per l'erogazione degli stipendi ai dipendenti.
8. Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ente, ovvero prive della predetta asseverazione, incrementano la quota del fondo e rappresenta un'economia.

Capo IV

Disposizioni finali e di coordinamento

Art. 15

Relazione periodica

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale preposto alla struttura relativa alla realizzazione dei lavori e all'acquisizione dei

servizi e delle forniture redige ed invia al Segretario comunale e all'Organismo indipendente di valutazione una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- a) l'indicazione delle attività affidate nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- b) l'importo delle risorse liquidate nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione nonché i nominativi dei destinatari;
- c) eventuali vizi riscontrati nelle attività svolte, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale dell'ente incaricato.

2. La scheda contenente gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente è resa pubblica attraverso il sito internet istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente".

3. È fatto divieto di procedere alla liquidazione delle risorse, in caso di mancata trasmissione della relazione e di pubblicazione degli elementi di conoscenza

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento si applicano alle attività relative alle funzioni tecniche svolte a partire dal 19 aprile 2016.

2. Le disposizioni di cui al capo III del presente regolamento si applicano alle attività relative alle funzioni tecniche svolte a partire dal 19 agosto 2014 e fino alla data di entrata in vigore del decreto.

3. Alle attività relative alle funzioni tecniche svolte prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 08/11/2005.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale preposta alla struttura relativa alla realizzazione dei lavori e all'acquisizione dei servizi e delle forniture provvede alla ripartizione e corresponsione delle somme accantonate all'interno dei quadri economici dei progetti approvati, secondo i criteri e in conformità alle disposizioni contenute nel presente regolamento. Non si applica quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 17

Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali

disciplinanti la ripartizione dei fondi destinati alle attività di progettazione e realizzazione di lavori pubblici.

Art. 18

Rinvio dinamico

1. Ogni intervento normativo incidente sul presente regolamento si intende immediatamente attuato mediante modifica, integrazione, deroga o sospensione, anche implicita, delle specifiche disposizioni in esso contenute.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'esecutività della delibera di approvazione.